

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, DORIGO, BACCIARDI, LUCIO MAGRI,
CAPRILI, MUZIO, TRIPODI, RAMON MANTOVANI**

Norme concernenti le visite dei membri del Parlamento
alle strutture della difesa

Presentata il 6 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Permane nei confronti dei membri del Parlamento — anche quelli appartenenti alle Commissioni difesa — l'assurda preclusione alla visita di caserme, basi, unità navali al di fuori di occasioni ufficiali e preordinate che ben difficilmente consentono il formarsi di un'autonoma opinione sulla realtà effettiva di vita, di efficienza, di operatività delle strutture militari.

Una caserma, una base aerea o navale non vive isolata, ma naturalmente immersa in una situazione socio-economica complessa con la quale interagisce diversamente, dal punto di vista sociale, economico, della pianificazione e dell'uso del territorio, della sicurezza delle persone e delle cose. In alcuni casi questa presenza

diventa prevalente, se non quasi totalizzante: si pensi a certe località del Friuli dove i militari sono più numerosi dei civili, o dove le superfici occupate spesso superano quelle di due, tre, quattro comuni vicini, come nel caso di alcuni poligoni quali quello di Capo Teulada, o a quelle città così legate alle attività militari da esserne profondamente dipendenti, come ad esempio La Spezia.

Eppure le strutture militari restano assurdamente e anacronisticamente escluse dalla possibilità di essere visitate dai singoli parlamentari. Un'esclusione che — se mai potesse aver avuto una qualsiasi giustificazione — oggi appare dettata esclusivamente dalla volontà di negare a deputati e senatori, dunque ai rappresen-

tanti del popolo, la possibilità di conoscere quanto avviene dentro le caserme.

Appare del resto chiaro a tutti che se c'è un settore della vita nazionale che più di altri deve essere sottoposto al controllo parlamentare questo è proprio quello della difesa. Non per sospetto o per preconcetta sfiducia nei confronti delle Forze armate. Il punto è che la funzione difesa — per la sua complessità, per le sue peculiarità, per il suo essere strutturalmente sottratta ai consueti meccanismi di conoscenza da parte dei cittadini — deve necessariamente trovare forme di controllo specifiche, ma non per questo meno efficaci.

Le ragioni sono molte, e per lo più intuitive e non ci soffermeremo nell'illustrarle. La possibilità per i parlamentari di visitare caserme ed altre installazioni militari fa parte tuttavia del naturale diritto dei rappresentanti eletti dai cittadini di conoscere dall'interno la realtà militare e il « prodotto difesa », nonché di venire a conoscenza delle condizioni materiali e morali dei militari la cui tutela — com'è noto ed evidente — è sottratta alla normale dialettica contrattuale e sindacale, ed è solo parzialmente soddisfatta dalla esistenza degli organismi della rappresentanza previsti dalla legge n. 389 del 1978.

Avremmo voluto inserire nella nostra proposta di legge una differenziazione tra membri del Parlamento e componenti delle Commissioni difesa, attribuendo a questi ultimi un più ampio diritto di visita alle strutture operative. Ciò non appare possibile alla luce dei regolamenti parlamentari, e forse sarebbe opportuno considerare una modifica degli stessi nel senso di distinguere facoltà e attribuzioni.

Ma se le argomentazioni di normale buon senso sopra richiamate non fossero sufficienti a evidenziare l'opportunità oltre che la necessità di un « diritto di visita » dei membri del Parlamento, vi sono altre e più sostanziose ragioni a fondamento di questo essenziale diritto-dovere di conoscenza.

Com'è noto il Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa, firmato a Parigi il 19 novembre 1990 e ratificato dal Parlamento il 21 dicembre 1991, tra le tante

forme di garanzia e controllo prevede che tutti gli Stati firmatari comunichino dislocazione, consistenza, qualità delle forze presenti sul loro territorio. Gli Stati firmatari hanno il diritto di compiere ispezioni dirette sul territorio degli altri Stati firmatari per controllare la corrispondenza delle informazioni e il rispetto dei limiti di forze e armamenti fissato dal trattato. Tra luglio e novembre 1992 ispettori italiani hanno complessivamente visitato 16 basi e reparti dislocati in Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Russia, Bielorussia e Ucraina.

Per parte nostra abbiamo « subito » 15 ispezioni effettuate da Russia, Cecoslovacchia e Ungheria. Gli ispettori di questi Paesi hanno visitato il 1° e 3° reggimento bersaglieri, il 3° reggimento « Savoia Cavalleria », il Reggimento lagunari « Serenissima »: il 3°, 51° e 53° Stormo dell' Aeronautica militare; le Brigate « Granatieri », « Pozzuolo » e « Ariete »: il Ce.Ri.Mot. di Lenta; la Scuola di fanteria e cavalleria ed il poligono di Monte Romano.

Se dunque vi fosse mai stata una preclusione alle visite dei membri del Parlamento dettata da ragioni di riservatezza, tali motivazioni non hanno più ragione d'essere in quanto le stesse strutture che potrebbero essere visitate da membri del Parlamento certo privi di competenze specifiche, possono essere — e di fatto lo sono — ispezionate da ufficiali addestrati a compiti di *intelligence* militare appartenenti a Paesi non certo alleati, anche se non più formalmente « nemici ».

È anche per questo che nella proposta di legge è inserita la possibilità di visite a basi ed installazioni straniere presenti in Italia. Una facoltà che oggi hanno — appunto — gli ispettori dell'ex Patto di Varsavia in forza del trattato CFE. In ogni caso il diritto del parlamentare di conoscere le attività compiute da forze straniere sul suolo italiano non può avere preclusioni, a meno che non si accetti l'idea nefasta di un Paese a sovranità limitata.

Ma è evidente — come già accennato più sopra — che le motivazioni per le quali

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ai membri del Parlamento deve essere consentita una completa libertà di accesso nelle strutture militari (con le sole limitazioni previste dalla proposta dettate più che altro da ragioni pratiche) non possono ricavarsi solo in negativo.

In realtà lo scopo della nostra proposta è molto più ampio e affonda le proprie radici nelle esigenze di trasparenza che necessariamente investono anche le Forze

armate, tanto più oggi che viene richiesto al Paese uno straordinario sforzo per uscire dalla crisi. Il controllo dei membri del Parlamento non è sostituibile da nessun altro controllo, né certo possono essere immaginate zone franche. Non lo capirebbero i cittadini, ma non lo capirebbero neppure i militari, quei molti che compiono il proprio dovere con coscienza e dignità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I membri del Parlamento possono accedere in ogni momento, senza necessità di autorizzazioni o preavvisi, a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, ospedali e carceri militari e in ogni altro luogo che ospiti stabilmente corpi e reparti delle Forze armate e che si trovi sul territorio nazionale.

2. Le visite devono avvenire, di norma, in giornate feriali e durante le normali ore di servizio.

ART. 2.

1. I membri del Parlamento possono inoltre accedere alle installazioni militari operative permanenti, semipermanenti e temporanee, quali stazioni radio, radar, depositi, magazzini, unità navali in navigazione e simili, previo avviso al Ministro della difesa da comunicare con almeno 48 ore di anticipo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle visite a reparti ed installazioni militari italiani dislocati a qualsiasi titolo all'estero. In questo caso il preavviso dovrà essere di almeno quindici giorni.

3. Per le visite di cui al comma 2 il Ministero della difesa provvede a mettere a disposizione i mezzi di trasporto e logistici necessari.

4. Nessun altro limite può essere posto, salvo quelli relativi alla sicurezza ed incolumità del personale e dei visitatori.

ART. 3.

1. I membri del Parlamento possono altresì, con le medesime modalità di cui

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

agli articoli 1 e 2, visitare caserme, basi, depositi, installazioni permanenti o provvisorie di Paesi alleati o stranieri, comunque e a qualsiasi titolo presenti sul territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, provvede a notificare agli ambasciatori dei Paesi o delle Organizzazioni presenti con proprie forze o installazioni militari sul territorio nazionale la facoltà di visita da parte dei membri del Parlamento e, se necessario, a inserire una clausola in tal senso negli accordi in essere o da sottoscrivere.

3. In caso di mancato rispetto da parte degli Stati che dispongano di basi o altre installazioni militari sul territorio nazionale del diritto di visita da parte dei membri del Parlamento, il Ministro degli affari esteri provvede a denunciare, entro sessanta giorni dal rifiuto o diniego delle visite, i singoli accordi sulla base dei quali è stata autorizzata la base o l'installazione medesima.

ART. 4.

1. Per le visite di cui all'articolo 1 i membri del Parlamento possono essere accompagnati da un proprio assistente.

2. Durante le visite di cui agli articoli 1, 2 e 3 i membri del Parlamento ed i loro accompagnatori potranno incontrarsi, oltre che con i comandanti della caserma, della base aerea, dell'unità navale o dell'installazione visitata, con qualsiasi altro dipendente militare o civile e in genere con chiunque, a qualsiasi titolo, si trovi all'interno dei locali visitati. Essi potranno in particolare incontrare i rappresentanti dei COBAR relativi.

ART. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione delle relative norme di attuazione.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, i membri del Parlamento potranno comunque effettuare le visite di cui alla presente legge.

ART. 6.

1. Chiunque impedisca l'effettuazione delle visite di cui agli articoli 1, 2 e 3 senza che sussistano fondati e gravi motivi relativamente all'incolumità delle persone, alla sicurezza delle operazioni e alla operatività dell'installazione o dell'unità navale, è punito con la reclusione da uno a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Se l'impedimento alla visita è motivato sulla base di specifici ordini ricevuti, il superiore gerarchico responsabile delle disposizioni è punito con la reclusione da due a otto mesi.